

REPERTORIO N. 3460

ROGITO N. 2075

**ATTO MODIFICATIVO**

Repubblica Italiana

L'anno duemiladodici, il giorno cinque del mese di dicembre, in Roma, nel mio Studio,

5 dicembre 2012

davanti a me

Dott. Valerio VANGHETTI, Notaio in Roma, con Studio in Via Aniense n.8, iscritto nel Ruolo del Distretto di Roma,

è presente:

- **ZUCCHIATTI Marco**, nato a Roma (RM) il 29 gennaio 1960, residente a Roma (RM), Via R. Lepetit n.47, Codice Fiscale ZCC MRC 60A29 H501H, cittadino italiano.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente, il quale

**PREMESSO:**

a) che con l'atto a mio rogito in data 29 settembre 2009 Rep.n.450/277, registrato a Roma presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 3 in data 8 ottobre 2009 al n.34696 serie 1T, è stata costituita l'Associazione denominata "**FITELAB - Federazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico**", con sede in Siena (SI), Via Monastero n.9, Codice Fiscale 92052910525;

b) che con delibera assembleare degli associati assunta in sede straordinaria in data 26 ottobre 2012 è stato deliberato di:

- modificare lo Statuto allegato al sopra citato atto costitutivo al fine di uniformarsi a quanto prescritto dall'articolo 1 del Decreto del Ministero per la Salute del 26 aprile 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n.222 del 22 novembre 2012;

- approvare un Codice Deontologico dell'Ente;

- approvare un Regolamento Associativo Interno;

- approvare un Regolamento Elettorale Nazionale e Regionale dell'Ente;

- dare mandato al comparente Dott. Marco Zucchiatti in qualità di Presidente regionale della Fitelab Regione Lazio e di componente dell'assemblea Nazionale Fitelab di recarsi presso un Notaio al fine di depositare i detti documenti così come modificati ed approvati.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

e da considerare parte integrante e sostanziale di questo atto, il Dott. Marco Zucchiatti, in forza della delega come sopra conferitagli ed al fine di dare esecuzione alle precitate delibere, mi consegna:

a) - il nuovo testo di Statuto della "**FITELAB - Federazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico**" integrato secondo i dettami del Decreto del Ministero della Salute sopra citato alla lettera b);

b) - il testo del "Codice Deontologico" dell'Ente;

c) - il testo del "Regolamento Interno" Associativo dell'Ente;

d) - il testo del "Regolamento Elettorale Nazionale e Regionale" dell'Ente.

I detti testi vengono allegati al presente atto rispettivamente sotto le lettere "**A**", "**B**", "**C**" e "**D**" previa lettura da me Notaio datane al comparente.

In particolare il comparente dà atto che gli articoli dello statuto che risultano modificati rispetto a quelli dello statuto allegato all'atto costitutivo sono i seguenti: 3, 4, 9, 10, 17, 33 e 34.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione.



Atto scritto da persona di mia fiducia su tre pagine di un foglio e da me  
Notaio letto al comparente che, su mia richiesta, lo ha approvato. Viene sot-  
toscritto alle ore dodici e tre minuti (ore 12,03).

F.to: Marco Zucchiatti

F.to: Valerio VANGHETTI - Notaio

ALLEGATO "A" AL ROGITO N. 2075

**STATUTO DELLA "FEDERAZIONE ITALIANA TECNICI  
SANITARI DI LABORATORIO BIOMEDICO"**

**TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - STRUTTURA**

**ART. 1**

E' costituita a norma dell'art. 36 del CC una Associazione denominata: "**FI-TELAB - FEDERAZIONE ITALIANA TECNICI SANITARI DI LABORATORIO BIOMEDICO**".

La FITELAB aderisce, quale membro effettivo, alle Associazioni Professionali Europee e Internazionali aventi i medesimi scopi.

La sede legale della Federazione è ubicata in territorio italiano in Siena (SI), Via Monastero n.9.

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede in altro indirizzo; tale variazione non è da considerarsi modifica statutaria. Può essere eletta quale sede operativa della Federazione la sede dell'Associazione alla quale appartiene il Presidente pro-tempore della Federazione.

La Federazione potrà stabilire Sedi di rappresentanza in altre città italiane e straniere.

La durata della Federazione è a tempo indeterminato.

**ART. 2**

La Federazione è apartitica, apolitica, indipendente, senza finalità sindacali e senza finalità di lucro.

**ART. 3**

La Federazione è formata da Associazioni di categoria, Nazionali e/o Regionali, che rappresentano appartenenti alle professioni sanitarie regolamentate così come previsto dall'art.4 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 relativamente alle quali non risultano istituiti ordini o collegi e precisamente: i Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico, D.M. n. 745 del 26 settembre 1994 e successive norme relative al suddetto profilo professionale, i laureati magistrali di area tecnico diagnostica nell'ambito professionale delle tecniche diagnostiche di laboratorio biomedico e i laureati magistrali in biotecnologie mediche in possesso del titolo abilitante alle funzioni di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, ivi compresi anche cittadini stranieri che abbiano conseguito il titolo abilitante in Italia o all'estero, quando il loro titolo sia riconosciuto abilitante in Italia o all'estero, per effetto di accordi di reciprocità o sulla base di normative dell'Unione Europea. La Federazione è formata altresì da Associazioni/ Società Scientifiche che, per gli scopi e oggetti istituzionali, siano compatibili e sinergiche alle finalità della presente federazione;

**TITOLO II - SCOPI**

**ART.4**

La Federazione, che non ha finalità di lucro, ha per scopo:

1. rappresentare, tutelare e promuovere la categoria dei professionisti, coniugare gli interessi dei suoi membri con i bisogni della comunità e sviluppare le conoscenze e l'approfondimento scientifico della professione ai fini della utilità per la collettività;
2. promuovere la costituzione di Associazioni Regionali di categoria su tutto il territorio nazionale al fine di sviluppare al massimo e capillarmente la propria attività, in difesa e nell'interesse dei professionisti;



3. coordinare e promuovere incontri, conferenze, corsi di aggiornamento, comunicazioni ed iniziative a carattere scientifico attinenti la professione al fine di sviluppare e approfondire le conoscenze scientifiche, la formazione e la ricerca;
4. definire e promuovere principi etici e deontologici che siano vincolanti per tutti i professionisti garantendo e vigilando sul loro rispetto;
5. mantenere contatti con Associazioni che perseguono gli stessi fini;
6. perseguire la maggiore qualificazione professionale ai fini di un perfezionamento del servizio, a tutela del cittadino nonché la tutela professionale, morale e giuridica della categoria e favorire l'istituzione di un Albo, Ordine professionale;
7. diffondere e sostenere ad ogni livello e nelle opportune sedi amministrative e legislative le iniziative ritenute interessanti per il settore;
8. collaborare con il Ministero della Salute, con il Ministero del Lavoro, con il Ministero dell'Università, Regioni, Enti e Aziende Sanitarie ed altri Organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche e private per promuovere la realizzazione degli scopi sopra citati;
9. elaborare le linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la Federazione delle Società Medico Scientifiche Italiane (F.I.S.M.);
10. intrattenere rapporti con Ordini, Albi, Federazioni, Associazioni o Enti Italiani e Stranieri che abbiano obiettivi simili;
11. istituire un fondo di previdenza professionale dedicato alle categorie rappresentate.

La Federazione non potrà esercitare attività imprenditoriali né parteciparvi sotto qualsiasi forma, salvo la partecipazione a quelle eventualmente necessarie per le attività di formazione continua.

### **TITOLO III - ASSOCIAZIONI FEDERATE**

#### **ART. 5**

Possono aderire alla Federazione soltanto i soggetti di cui all'art. 3, ovverosia le Associazioni di categoria Nazionali e/o Regionali e le Associazioni/Società Scientifiche il cui scopo ed oggetto istituzionale sia compatibile con lo scopo ed oggetto della presente Federazione, che perseguono le stesse finalità della Federazione e che accettano lo Statuto ed il Regolamento della Federazione. Con l'adesione alla Federazione le Associazioni Federate conferiscono alla stessa i poteri per tutti gli interventi e le iniziative a carattere sovvraregionale, nazionale ed internazionale. L'assemblea Nazionale della Federazione, nella sua prima riunione utile, delibera sull'ammissione alla Federazione delle Associazioni, nella persona di un solo rappresentante della Associazione interessata designato con apposita delibera della stessa, che abbiano inoltrato domanda di adesione.

La verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alle Associazioni Federate di cui all'art. 3 rimane a carico dei rispettivi presidenti che ai fini di legge e del presente statuto se ne assumo ogni responsabilità.

Parimenti si assumono la responsabilità inviare ogni sei mesi una rendicontazione dettagliata degli iscritti comprensiva dei nominativi, degli indirizzi, dei titoli abilitanti e dei documenti certificativi del pagamento delle quote associative. Tutti gli associati hanno diritto di poter visionare in qualsiasi momento dette rendicontazioni semestrali che potranno essere pubblicate anche



organi della federazione.

#### **TITOLO IV ORGANI DELLA FEDERAZIONE**

##### **ART. 10**

Gli organi della Federazione sono:

- a) Assemblea degli associati
- b) Il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo
- d) il Collegio dei Probiviri
- e) il Collegio dei Sindaci Revisori.

Non possono essere nominati quali legali rappresentanti o amministratori soggetti che abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione e se le dette sentenze passano in giudicato successivamente alla nomina decadono dalla stessa di diritto. La detta previsione vale anche per gli eventuali promotori.

Tutte le cariche sociali non prevedono retribuzione.

#### **TITOLO V ASSEMBLEA DEI SOCI**

##### **ART. 11 Composizione e riunione**

L'assemblea è costituita secondo le seguenti modalità:

- a) un delegato per ogni Associazione Federata che può coincidere con il Presidente dell'Associazione Federata o con un soggetto da lui delegato.

E' composta dagli associati in regola con le quota associative. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio; qualora particolari esigenze lo richiedano l'Assemblea potrà essere convocato nei sei mesi. Esso si riunisce altresì qualora lo ritenga opportuno il Presidente o quando ne faccia richiesta un numero di Associati pari a due terzi (2/3).

##### **ART. 12 Delegati.**

I Delegati durano in carica 3 anni.

##### **ART. 13 Modalità di convocazione**

L'Assemblea viene convocato dal Presidente e/o dalla Giunta esecutiva mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli associati, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata e dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet della Federazione. E' posto a carico della Federazione l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni.

##### **ART. 14**

L'Assemblea della Federazione è presieduto dal Presidente effettivo, in mancanza dal Vice Presidente Vicario.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituito se è presente almeno i due terzi, più uno, degli associati.

In seconda convocazione, da fissare almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

##### **ART. 15**

L'Assemblea può essere straordinaria ed ordinaria.

##### **ART. 16**

Spetta all'Assemblea Straordinaria:

- a) approvare e modificare lo Statuto della Federazione;
- b) deliberare lo scioglimento della Federazione.



Il Direttivo Nazionale è l'organo direttivo permanente della Federazione e delibera su qualsiasi argomento che non sia di competenza dell'Assemblea, spettandogli tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione; in particolare:

- a) su proposta del Presidente, nominare tra i suoi membri il Vice Presidente,
- c) su proposta del Presidente, nominare il Segretario Generale e il tesoriere
- e) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo;
- f) dar corso alle deliberazioni dell'Assemblea;
- h) affidare incarichi anche a persone fisiche o giuridiche estranee alla categoria, per il reperimento di sponsor e per l'organizzazione delle molteplici attività federative (rivista, convegni, congressi, corsi di formazione, ecc.). Le commissioni non avranno potere decisionale, salvo speciale autorizzazione del Direttivo Nazionale che potrà delegare, in casi speciali e particolari, tutti i poteri da queste espressamente richieste. Delle commissioni possono anche far parte persone estranee al Consiglio o alla categoria.
- i) istituire un regolamento interno;

#### **ART. 23**

Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario. Le riunioni del Direttivo Nazionale sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri in carica. In caso di parità nelle deliberazioni, prevale il voto di chi presiede la riunione.

#### **ART. 24**

Il Presidente viene eletto in Assemblea. Esso rappresenta legalmente la Federazione a tutti gli effetti nei confronti dei terzi anche in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, il potere di rappresentanza spetta al Vice Presidente Vicario.

La firma e la rappresentanza del Vice Presidente Vicario fa piena prova rispetto a terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

#### **ART. 25 Compiti Segretario e Tesoriere**

- a) al Segretario Generale spetta di svolgere i compiti attribuitigli dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Presidente;
- b) al Tesoriere spetta di svolgere i compiti attribuitigli dal Consiglio Direttivo Nazionale;

#### **ART. 26 Collegio dei Sindaci revisori.**

a) Il Collegio dei Sindaci Revisori è nominato dall'Assemblea. Esso dura in carica tre anni ed è composto da cinque (5) membri, di cui tre (3) effettivi e due (2) supplenti, i quali subentrano nella funzione degli effettivi solo in caso di loro impedimento o assenza giustificata, anche nominati tra estranei alla categoria. I suoi componenti sono rieleggibili. La carica non è compatibile con altre cariche previste dal presente Statuto. Il Collegio dei Sindaci nomina tra i suoi membri il Presidente entro otto (8) giorni dalle elezioni. Al Collegio spetta di vigilare sul buon andamento della gestione economica - finanziaria dell'Ente. Il Collegio dei Sindaci Revisori ha autonomia di controllo e si riunisce ogni volta che lo ritenga opportuno ed esso presenta annualmente all'Assemblea una relazione scritta sul bilancio consuntivo e preventivo.

#### **ART. 27 Collegio dei probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea. Esso dura in carica tre anni ed è composto da cinque (5) membri, di cui tre (3) effettivi e due (2) supplenti, anche nominati tra estranei alla categoria. I suoi componenti sono



rieleggibili. La carica non è compatibile con le altre cariche previste dal presente Statuto. Il Collegio dei Sindaci nomina tra i suoi membri il Presidente. Al Collegio dei Probiviri spettano i poteri sanciti dall'art. 9 ultimo comma del presente Statuto.

## **TITOLO VII - MEZZI FINANZIARI DELLA FEDERAZIONE**

### **ART. 28**

I mezzi finanziari della Federazione sono costituiti da:

- a) donazioni, legati, contributi privati;
- b) sovvenzioni o contributi di Enti pubblici;
- c) quote di iscrizione e contributi degli associati;
- d) redditi patrimoniali o proventi derivanti da iniziative sociali;
- e) beni mobili ed immobili di proprietà della Federazione o comunque acquistati o provenienti da lasciti o donazioni;
- f) fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.

E' fatto espresso divieto di distribuire in modo indiretto utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

### **ART. 29**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2009.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale il rendiconto economico e finanziario della Federazione ed il bilancio preventivo del successivo esercizio, i quali saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

## **TITOLO VIII - MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIOGLIMENTO**

### **ART. 30**

Per le modifiche del presente Statuto l'Assemblea straordinaria è validamente costituito sia in prima che in seconda convocazione quando siano presenti almeno i due terzi (2/3) degli iscritti.

Essa delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti.

### **ART. 31**

Lo scioglimento della Federazione Italiana è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con voto favorevole di almeno quattro quinti (4/5) di questi. In caso di approvazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri.

Il patrimonio della Federazione dovrà essere devoluto in caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### **ART. 32 Regolamento**

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno da approvarsi da parte dell'Assemblea.

### **ART. 33 Codice Deontologico**

La Federazione, con Assemblea tenuta in sede Straordinaria, adotterà un Codice Deontologico da trasmettere prontamente al Ministero della Sanità, che preveda sanzioni graduate in relazioni alle violazioni allo stesso poste in essere da parte dei rappresentati. Nello stesso Codice sarà designato l'Organo



preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari che, una volta nominato, dovrà agire in regime di autonomia rispetto alla Federazione stessa e agli altri suoi Organi. Ai rappresentati che dovessero incorrere nel procedimento disciplinare previsto dal Codice dovrà essere comunque garantito, nel Codice stesso, il diritto di difesa.

#### **ART.34 Pubblicità**

Al presente Statuto, alle delibere relative elezioni ed alla individuazione dei titolari delle cariche sociali, al codice deontologico di cui al precedente articolo 33 e ai rendiconti economici e finanziari di cui al precedente articolo 29 dovrà essere data idonea pubblicità.

#### **ART. 35**

La Federazione terrà, a cura del Direttivo Nazionale:

- un libro associati;
- un libro verbali del Congresso;
- un libro verbali Direttivo Nazionale;
- un libro inventari.

A cura del Collegio dei Probiviri sarà tenuto un libro verbali delle deliberazioni del Collegio stesso.

Gli Associati avranno diritto di esaminare i suddetti libri e di ottenerne estratti a proprie spese.

Le risultanze dei detti libri faranno piena prova nei rapporti tra Associati e nei confronti di terzi.

#### **ART.36**

Per quanto non previsto espressamente da questo Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.

F.to: Marco Zucchiatti

F.to: Valerio VANGHETTI - Notaio

Allegato 3  
al Decreto 2075



**F.I.Te.La.B.**

FEDERAZIONE ITALIANA  
TECNICI DI LABORATORIO BIOMEDICO

**CODICE DEONTOLOGICO**  
**del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico**

*Marco Lucchetti*

*[Handwritten signature]*





F.I.Te.La.B.  
FEDERAZIONE ITALIANA  
TECNICI DI LABORATORIO BIOMEDICO

## INDICE

**Titolo 1 – Disposizioni Generali**

**Titolo 2 – Ambito di esercizio della professione**

**Titolo3 – Principi etici e di comportamento**

**Titolo 4 - Condotta e responsabilità professionale**

**Titolo 5 – Rapporti con la persona, i cittadini e la società**

**Titolo 6 – Rapporti con i TSLB e le altre professioni, sanitarie e non sanitarie**

**Titolo 7 - Rapporti con le Istituzioni e le Associazioni scientifiche**


**Titolo 8 - Rapporti con le tecnologie, l'industria e la ricerca tecnologica**

**Titolo 9 - Rapporti con l'università e gli studenti dei Corsi di Laurea**

**Titolo 10 - Norme finali**

*Mario Lucchini*





**F.I.Te.La.B.**

FEDERAZIONE ITALIANA  
TECNICI DI LABORATORIO BIOMEDICO

## **Titolo 1 - Disposizioni generali**

### **Articolo 1**

Il Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (di seguito indicato con TSLB), è il professionista sanitario in possesso del diploma di Laurea Triennale abilitante all'esercizio della professione o titolo equipollente ai sensi di quanto disposto dalle Leggi n. 42/1999 e n. 1/2002.

### **Articolo 2**

L'operato e le competenze professionali del TSLB, sono definite dal Profilo Professionale (D.M. 26 settembre 1994, n. 745) e dai vigenti ordinamenti Didattici dei Corsi di Laurea Triennale.

### **Articolo 3**

Il TSLB ha il dovere adeguare continuamente le proprie conoscenze e competenze scientifiche - nell'arco della propria vita lavorativa e di contribuire all'attività di formazione ed aggiornamento nei confronti degli altri colleghi.

### **Articolo 4**

Il TSLB, con l'adesione alla Federazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico ed ai suoi organi di rappresentanza, manifesta l'accettazione dei valori contenuti nel presente Codice Deontologico e l'impegno a rispettarlo in qualsiasi ambito del proprio esercizio professionale.

### **Articolo 5**

L'inosservanza di quanto previsto dal presente Codice deontologico e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti e

*Mario Lucchese*

Bozza redatta a cura di Silvia Covalovo e Giuliano Bettelli. Stesura del 22 giugno 2010





FEDERAZIONE ITALIANA  
TECNICI DI LABORATORIO BIOMEDICO

da quanto definito dallo Statuto della Federazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico.

## **Titolo 2 – Ambito di esercizio della professione**

### **Articolo 6**

Il TSLB è il professionista sanitario responsabile degli atti di sua competenza, che svolge attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in particolare di biochimica e biochimica clinica, di microbiologia e virologia, di farmacò tossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di immuno-ematologia e medicina trasfusionale, di citologia e di istopatologia, di medicina legale, di genetica.


### **Articolo 7**

Le attività definite al precedente articolo 3, trovano applicazione nei seguenti ambiti:

- laboratori di analisi operanti nelle strutture ospedaliere ed extraospedaliere del S.S.N. e nelle analoghe strutture private e di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- laboratori di analisi e di ricerca nell'ambito della sanità pubblica veterinaria ed igiene ed ispezione degli alimenti;
- laboratori di controllo di qualità in campo biomedico di industrie farmaceutiche;
- laboratori di ricerca universitaria ed extrauniversitaria nel settore biomedico in ambito umano e veterinario;
- laboratori di ricerca e produzione di industrie farmaceutiche;
- industrie di produzione operanti nel settore della diagnostica di laboratorio.

*Mario Zucchi*





**F.I.Te.La.B.**

FEDERAZIONE ITALIANA  
TECNICI DI LABORATORIO BIOMEDICO

## Articolo 8

### Il TSLB:

- Svolge con autonomia tecnico professionale la propria prestazione lavorativa in diretta collaborazione con il personale laureato di laboratorio preposto alle diverse responsabilità operative di appartenenza;
- È responsabile, nelle strutture di laboratorio, del corretto adempimento delle procedure analitiche e del proprio operato, nell'ambito delle proprie funzioni in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili;
- Verifica la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura;
- Controlla e verifica il corretto funzionamento;
- Partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui opera;
- Svolge la sua attività in strutture di laboratorio pubbliche e private, autorizzate secondo la normativa vigente, in rapporto di dipendenza o libero professionale.

## Titolo 3 – Principi etici di comportamento

### Articolo 9

Il TSLB, nell'esercizio della professione deve attenersi a comportamenti tali da onorare la propria categoria, conformandosi a principi etici di integrità e di dignità morale e professionale.

### Articolo 10

Il TSLB pone la persona al centro di tutte le attività sanitarie ed esercita la Professione secondo il rispetto dei suoi valori religiosi, ideologici ed etici, nonché della sua cultura. Egli presta la sua opera con lo stesso scrupolo e la medesima diligenza, indipendentemente dall'età, dall'etnia, dal genere e dall'orientamento sessuale del paziente.

*Marco Luchini*

*V. Bettelli*





**F.I.Te.La.B.**

FEDERAZIONE ITALIANA  
TECNICI DI LABORATORIO BIOMEDICO

#### **Articolo 11**

Il TSLB ispira tutte le relazioni che instaura con persone fisiche o giuridiche, alla tutela della salute, riconosciuta come bene primario.

#### **Articolo 12**

Il TSLB è tenuto, anche al di fuori dell'esercizio professionale, ad osservare un comportamento moralmente ed eticamente irreprensibile.

#### **Articolo 13**

Il TSLB deve agire ispirando i propri comportamenti alla sua libertà ed indipendenza professionale, comunque nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nel presente Codice Deontologico.

#### **Articolo 14**

Il TSLB, in qualità di soggetto attivo nella determinazione della politica professionale e sanitaria, assume un comportamento responsabile nella tutela e salvaguardia del diritto alla salute. E' consapevole che la persona ha diritto ad un accesso agevole a strutture e servizi sanitari e a tal fine, laddove ha facoltà d'intervento, fornisce il suo contributo;

### **Titolo 4 – Condotta e responsabilità professionale**

#### **Articolo 15**

La condotta professionale del TSLB dovrà essere fondata sui seguenti principi:

1. E' responsabile degli atti compiuti e dei comportamenti assunti, secondo i principi di autonomia e collaborazione.

*Mario Lucchetti*



*[Handwritten signature]*






FEDERAZIONE ITALIANA  
TECNICI DI LABORATORIO BIOMEDICO

2. Eroga un servizio alla persona e, nella sua autonomia professionale, valuta, decide ed agisce al solo fine di tutelarne e favorirne la salute attraverso la realizzazione di specifici interventi a finalità preventiva, diagnostica o terapeutica; contribuisce a prevenire e curare la malattia.
3. Pone il principio di lealtà alla base dei rapporti interpersonali.
4. Nell'esercizio della professione valuta ed agisce sulla base di evidenze scientifiche; verifica costantemente le proprie modalità operative e contribuisce alla definizione e all'aggiornamento di linee guida, protocolli o procedure oltre che dei manuali della qualità.
5. Partecipa alla determinazione della politica professionale e sanitaria e si adopera per il miglioramento della sua specifica realtà lavorativa.
6. Si rende facilmente identificabile indossando l'abbigliamento di servizio, esponendo il tesserino personale di riconoscimento, nonché gli eventuali distintivi professionali, secondo le disposizioni di legge.
7. Caratterizza il suo esercizio professionale in modo da garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie secondo la migliore scienza ed esperienza. A tal fine, individua come strumenti appropriati la formazione continua, la ricerca e il miglioramento continuo della qualità delle prestazioni sanitarie. Oltre che come discente e docente, partecipa attivamente alla formazione continua attraverso la promozione, la progettazione e la realizzazione di specifici percorsi formativi.
8. Di fronte alle molteplici e crescenti questioni etiche poste dalla società, dalla scienza e dalla tecnologia, tra le risposte proposte dai possibili orientamenti di riferimento (etico, scientifico religioso, normativo, professionale, culturale ed economico), opera le scelte comportamentali che meglio tutelano e soddisfano la dignità, la libertà e i bisogni di salute della persona, salvaguardando comunque, per quanto gli è possibile, la promozione di un'offerta sanitaria ispirata a principi di giustizia ed equità;

*Mario Zucchetti*

Bozza redatta a cura di Silvia Covalovo e Giuliano Bettelli. Stesura del 22 giugno 2010



#### Articolo 16

Il TSLB contrasta l'esercizio abusivo della professione denunciando agli organi competenti i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui venga a conoscenza ed utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti.

#### Titolo 5 – Rapporti con la persona, i cittadini e la società

#### Articolo 17

Il TSLB è il professionista che:

1. Riconosce il segreto professionale come un dovere e un diritto oltre che come espressione del rapporto di fiducia; si adopera affinché il segreto professionale sia conservato anche dagli altri operatori.
2. Ha il dovere di rispettare il segreto professionale e non deve rivelare né discutere notizie sullo stato di salute del paziente con altri soggetti ad eccezione di chi è responsabile della cura dello stesso. Tuttavia, per finalità scientifiche e/o didattiche, è consentito riportare casi clinici o terapeutici, comunque rispettando sempre l'anonimato del paziente.
3. Rispetta e tutela la privacy della persona ai sensi e con le modalità previste dalla normativa generale e specifica vigente.
4. E' consapevole che la sperimentazione clinica non può essere eseguita senza informazione e consenso della persona, nel rispetto comunque delle garanzie a tutela della salute.
5. Attraverso le Istituzioni professionali e le Associazioni scientifiche di riferimento, promuove progetti ed eventi formativi ed informativi per la cittadinanza e le altre figure professionali, con l'intento di favorire la partecipazione consapevole alle attività di tutela e promozione della salute, nonché di prevenzione e cura della malattia.





**F.I.Te.La.B.**

FEDERAZIONE ITALIANA  
TECNICI DI LABORATORIO BIOMEDICO

## **Titolo 6 – Rapporti con i TSLB e le altre professioni, sanitarie e non sanitarie**

### **Articolo 18**

Il TSLB è il professionista che:

1. Opera con la finalità primaria della tutela e della promozione della salute; pertanto si preoccupa di esprimere la migliore collaborazione con i colleghi, facilitando l'emersione e l'uso delle rispettive esperienze e conoscenze. Assume comportamenti che favoriscano un clima sereno e collaborativo.
2. Pur nella sua autonoma responsabilità professionale, ai fini del proprio servizio, ritiene essenziale la collaborazione con le altre professioni sanitarie delle quali riconosce e rispetta le specifiche competenze.
3. Sul luogo di lavoro, imposta i rapporti interpersonali secondo i principi della comprensione e collaborazione e contrasta ogni tipo di violenza psichica o fisica nei confronti di collaboratori di ogni grado o funzione; in caso di constatata violenza psichica o fisica nei suoi confronti o nei confronti di uno o più soggetti a lui vicini, è tenuto a darne immediata e circostanziata segnalazione ai diretti superiori ed eventualmente alle autorità competenti.
4. Qualora richiesto dagli altri professionisti o dalle situazioni, garantisce la sua consulenza professionale condividendo le sue conoscenze, capacità ed abilità relazionali.




## **Titolo 7 - Rapporti con le Istituzioni e le Associazioni scientifiche**

### **Articolo 19**

Il TSLB è il professionista che:

*Marco Sestini*





FEDERAZIONE ITALIANA  
TECNICI DI LABORATORIO BIOMEDICO

1. Consapevole di essere soggetto inserito in un contesto sanitario ampio ed articolato, si pone in modo collaborativo nei confronti dei soggetti, pubblici o privati, e delle Istituzioni con le quali è chiamato ad operare a beneficio della salute della persona.
2. Attraverso le Istituzioni professionali e le Associazioni scientifiche di riferimento, promuove iniziative per adeguare le norme vigenti ai bisogni di salute della persona, segnala all'autorità competente le carenze organizzative ed i ritardi nell'applicazione delle leggi e collabora per la loro sollecita e puntuale attuazione. E' titolare del diritto di sciopero ma ha comunque il dovere di garantire le prestazioni urgenti ed indispensabili.
3. E' tenuto a segnalare ogni comportamento lesivo della dignità e del prestigio della professione; è inoltre tenuto a segnalare ogni abusivo esercizio della professione nonché ogni richiesta di prestazioni non conformi ai diritti e ai doveri previsti dalle norme e dal presente Codice.
4. E' tenuto a farsi remunerare per le prestazioni professionali effettuate, nel rispetto dei diritti e degli interessi legittimi della persona assistita, in conformità alla propria dignità professionale e nell'osservanza delle condizioni che concorrono a garantire la qualità delle medesime prestazioni.
5. Promuove la propria attività professionale nel rispetto delle norme, comunque nel rispetto della dignità della professione e in modo non ingannevole.

## **Titolo 8 - Rapporti con le tecnologie, l'industria e la ricerca tecnologica**

### **Articolo 20**

Il TSLB è il professionista che:


1. Attraverso la tecnologia, traduce il bisogno di salute della persona in appropriati e qualificati interventi diagnostici.

Bozza redatta a cura di Silvia Covalovo e Giuliano Bettelli. Stesura del 22 giugno 2010

*Mario Lucchetti*

*[Signature]*





**F.I.Te.La.B.**

FEDERAZIONE ITALIANA  
TECNICI DI LABORATORIO BIOMEDICO

2. E' tenuto a conoscere approfonditamente componenti e principi di funzionamento delle tecnologie utilizzate;
3. Negli appositi organismi istituzionali, è tenuto a fornire il suo parere professionale sulla qualità delle apparecchiature e dei materiali, nonché sulla loro efficacia ed efficienza, ispirando le proprie scelte alla reale utilità delle tecnologie;
4. Fa uso appropriato delle tecnologie di diagnostica di laboratorio a sua disposizione e adotta le tecniche più adeguate alle esigenze di ogni singolo caso, dedicando particolare attenzione agli aspetti relativi alla qualità del dato analitico.
5. Fornisce all'industria le indicazioni derivanti dalle proprie esperienze e competenze professionali, finalizzandole al miglioramento della tecnologia, nel rispetto del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione. Se in rapporto con l'industria, nelle pubblicazioni e negli interventi congressuali e formativi dichiara l'assenza di conflitti d'interesse.

## **Titolo 9 - Rapporti con l'università e gli studenti dei Corsi di Laurea**

### **Articolo 21**

Il TSLB è il professionista che:


1. Quando ne ha l'opportunità, partecipa attivamente alle attività formative dei rispettivi Corsi di Laurea. E' responsabile degli insegnamenti tecnologici e tecnici nonché degli aspetti storici, sociali, etici e deontologici della professione; contribuisce alla formazione degli studenti anche attraverso un'apposita attività tutoriale, di addestramento pratico ed editoriale.
2. Riconoscendo negli studenti il futuro della professione, li accoglie con attenzione e si adopera per la trasmissione delle proprie conoscenze, competenze ed abilità professionali. E' responsabile degli atti compiuti dagli studenti a lui affidati.

Bozza redatta a cura di Silvia Covalovo e Giuliano Bettelli. Stesura del 22 giugno 2010

*Marco Lucchetti*

*[Signature]*





**F.I.Te.La.B.**

FEDERAZIONE ITALIANA  
TECNICI DI LABORATORIO BIOMEDICO

## **Titolo 10 – Norme finali**

### **Articolo 22**

L'interpretazione delle disposizioni del presente Codice deontologico si ispira ai principi generali relativi all'esegesi delle norme avendo particolare riguardo al criterio di buona fede.

*Mario Lucchetti*

*Valerio F. Anacleto*





Federazione Italiana Tecnici di Laboratorio Biomedico

F.I.Te.La.B.

## REGOLAMENTO INTERNO


Allegato C  
al Regolamento N. 2075

### INDICE

Articolo	Titolo	Pagina
1	Validità del Regolamento Interno	2
2	Modifica del Regolamento Interno	2
3	Modalità di iscrizioni del Socio	2
4	Iscrizione come soci onorari/Neolaureati	2
5	Doveri dei soci ordinari	2
6	Diritti dei soci ordinari	3
7	proprietà intellettuale dei contributi	3
8	Incarichi soci	3
9	Elezioni degli Organi Direttivi Nazionali e Regionali	3
10	Disposizioni conclusive	3

Approvato dall'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI IL 24 ottobre 2012

*Merco Zucchetti*





Federazione Italiana Tecnici di Laboratorio Biomedico

F.I.Te.La.B.

## REGOLAMENTO INTERNO

### art. 1 Validità del Regolamento Interno

Il presente regolamento è valido per tutti i soci presenti e futuri alla FITELAB

### art. 2 Modifica del Regolamento Interno

Il presente regolamento decorre dal 26 ottobre 2012 in seguito ad approvazione dell'Assemblea dei soci. Sarà valido sino a quando l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo non lo modificherà. Qualora almeno il 10 % dei soci presentino richiesta, con lettera scritta, affinché il presente regolamento venga rivisto e modificato in alcune sue parti, il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di prendere in esame la richiesta e di ridiscutere il regolamento in Assemblea.

### Art. 3 Modalità di iscrizione del socio

L'aspirante socio è tenuto ad accettare il contenuto dello statuto, del regolamento interno e ad accettare il pagamento della associativa annuale. Questi documenti verranno forniti all'aspirante socio, in forma cartacea o elettronica, insieme al modulo di iscrizione.

L'aspirante socio deve compilare il modulo di iscrizione, preparato dal Consiglio Direttivo, nel quale riporterà i suoi dati personali, compreso l'indirizzo di posta elettronica, che verrà utilizzato per le comunicazioni ufficiali.

Il socio può richiedere la variazione dei dati al Segretario Nazionale che provvederà ad aggiornare il Registro degli Associati.

Il modulo di iscrizione deve essere compilato sul sito web dell'Associazione oppure stampato, compilato e spedito per posta ordinaria o fax alla sede dell'Associazione o consegnato direttamente ad un membro del Consiglio Direttivo.

In caso di mancata accettazione, il Consiglio Direttivo provvederà a comunicare al socio le motivazioni che lo hanno escluso.

L'aspirante socio potrà richiedere nuovamente l'iscrizione soltanto quando non sussistano le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.

Possono richiedere l'iscrizione alla federazione F.I.Te.La.B.:

- o Coloro che sono in possesso della LAUREA Triennale per Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico o di titolo equipollente di cui al Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 27 Luglio 2000
- o I Neolaureati in Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico

### Art. 4 Iscrizione come soci onorari/Neolaureati


Il socio onorario/neolaureato non ha l'obbligo di pagare la quota associativa annuale.

### art. 5 Doveri dei soci ordinari

I soli soci ordinari, che all'atto dell'adesione hanno accettato lo Statuto e il Regolamento della FITELAB sono tenuti a partecipare attivamente e promuovere la vita e la crescita dell'Associazione. Per raggiungere tale scopo i soci non si limiteranno a presenziare alle attività e agli eventi promossi dall'Associazione ma si faranno promotori attivi delle stesse attività verso l'esterno, parteciperanno ai forum organizzati dall'Associazione, contribuiranno alla crescita scientifica dell'associazione attraverso ricerche scientifiche e bibliografiche. Nel caso in cui uno o più soci dovessero con il loro comportamento recare danno o ostacolare il regolare svolgimento delle attività o la crescita dell'Associazione potranno essere dichiarati decaduti dalla qualità di socio in presenza di un voto dell'Assemblea dei Proibiviri.

*Mered...*

*...*







Federazione Italiana Tecnici di Laboratorio Biomedico

**F.I.Te.La.B.**

## REGOLAMENTO INTERNO

### **art. 6 diritti dei soci ordinari**

A fronte del contributo attivo delineato al precedente articolo 6 il socio ordinario ha diritto a:

- ottenere uno sconto o partecipare gratuitamente ai congressi organizzati dall'associazione e/o enti convenzionati;
- ottenere eventuali sconti per l'acquisto di libri, testi scientifici ed altri prodotti editoriali ceduti da case editrici e/o enti convenzionati.

### **Art. 7 proprietà intellettuale dei contributi**

I contributi di idee, articoli pubblicazioni, testi, ecc.) forniti dai soci, quando non diversamente concordato con il Consiglio Direttivo, sono da ritenersi proprietà dell'Associazione che ne dispone a suo piacimento.

### **art. 8 Incarichi ai soci**

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di affidare incarichi a soci che abbiano manifestato la disponibilità ad un impegno maggiore nella vita dell'Associazione. Tali incarichi hanno carattere temporale limitato e possono prevedere un rimborso economico in casi di particolare impiego di tempo e risorse da parte del socio incaricato.

### **Art. 9 Elezioni degli Organi Direttivi Nazionali e Regionali**

Per quanto riguarda le attività e le modalità elettorali degli organi Direttivi Nazionali e Regionali si fa riferimento allo specifico Regolamento Elettorale

### **Art.10 disposizioni conclusive**

Per tutto ciò che non è specificato nel presente documento si fa riferimento allo Statuto dell'Associazione.

Eventuali future modifiche potranno essere deliberate solo dal Consiglio Direttivo e saranno comunicate ai Soci.

*Mario Lucchetti*

*[Handwritten signature]*







Federazione Italiana Tecnici di Laboratorio Biomedico

F.I.Te.La.B.

# REGOLAMENTO ELETTORALE NAZIONALE E REGIONALE

Allegato D  
al Regolamento 2015

## INDICE

Articolo	Titolo	Pagina
1	Premessa	2
2	Pubblicità delle Elezioni	2
3	Candidature Regionali	2
4	Candidature Nazionali	2
5	Comitato Elettorale Nazionale	2
6	Operazioni di voto	3
7	Seggi e Schede elettorali	3
8	Compiti del Presidente Nazionale	3
9	Compiti del Presidente Regionale	3

Approvato dall'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI IL 24 ottobre 2012

*Mario Licchelli*



*[Handwritten signature]*





Federazione Italiana Tecnici di Laboratorio Biomedico

F.I.Te.La.B.

## REGOLAMENTO ELETTORALE NAZIONALE E REGIONALE

### 1. Premessa

Il presente documento è considerato regolamento interno all'Associazione ed ha funzione di coordinare le operazioni elettorali relative all'elezione dei Consigli Direttivi Nazionali e Regionali.

Il Consiglio Direttivo Nazionale e Regionale uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Ogni elettore regionale può ricevere massimo:

1 (una) delega se l'elettore è socio ordinario, firmata dal socio elettore che non può essere presente.

Le deleghe devono essere consegnate al Comitato elettorale in sede di elezione.

Sono accettate anche deleghe via e-mail.

Sono permessi rinnovi delle tessere, fino all'insediamento del seggio stesso.

Sono elettori: Soci ordinari che abbiano effettuato l'iscrizione da più di 120 (centoventi) giorni e che siano in regola col pagamento della quota associativa.

### 2. Pubblicità delle Elezioni

È fatto obbligo a tutti i Direttivi Regionali e al Nazionale comunicare agli iscritti almeno 60 giorni prima la data delle elezioni dei Direttivi.

La comunicazione potrà avvenire via mail o attraverso altre forme di comunicazione (cartacea, SMS ecc...) e verrà pubblicata sul Sito Internet della Federazione almeno 60 giorni prima della data fissata per l'elezioni.

### 3. Candidature Regionali

Ogni Associato può presentare la propria candidatura alla carica di Presidente o Consigliere Regionale.

Un elenco di candidati (come da allegato 1) con specificato il candidato Presidente e i candidati componenti del Consiglio, dovrà essere presentato, al Segretario Nazionale, e dovrà essere sottoscritto da almeno 8 soci.

Il candidato Presidente dovrà inoltre inviare contestualmente alla candidatura l'elenco dei soci comprendente un profilo personale di ognuno di loro.

Tutto il materiale consegnato, verrà messo a disposizione di tutti i soci e reso pubblico mediante la mailing list.

Le candidature saranno presentate in ordine alfabetico.

### 4. Candidature Nazionali

Le Candidature a livello Nazionale verranno definite dopo le nomine dei delegati di ogni Associazione Federata.

Tra queste persone verranno raccolte le candidature e i programmi degli aspiranti Presidenti Nazionali che dovranno essere inviate entro 30 giorni prima della data delle Elezioni al Comitato Elettorale Nazionale.

Successivamente il Comitato darà pubblicità dei Candidati e dei relativi programmi a tutti gli elettori almeno 15 giorni prima dell'Elezione Nazionale.

### 5. Comitato Elettorale Nazionale

Il Comitato Elettorale Nazionale viene nominato entro 45 giorni prima della data dell'Elezione Nazionale.

Trascorso il termine utile per la presentazione delle candidature si riunisce il Comitato Elettorale.

Tale Comitato è composto da:


Segretario Nazionale

un firmatario per ogni candidato presidente,

un Elettore che non può essere né candidato, né membro del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Elettorale curerà, in accordo con il Consiglio Direttivo, la predisposizione delle schede e la costituzione del seggio e quanto altro necessario al voto.

Le operazioni di voto e di spoglio si svolgeranno esclusivamente nel giorno indetto per le elezioni, durante l'Assemblea appositamente convocata.



*Marco Zucchet*



Federazione Italiana Tecnici di Laboratorio Biomedico

F.I.Te.La.B.

## REGOLAMENTO ELETTORALE NAZIONALE E REGIONALE

### 6. Operazioni di voto

Le operazioni di voto comprendono quattro fasi: nomina della Commissione elettorale, votazione, spoglio e scrutinio dei voti, proclamazione degli eletti.

La Commissione elettorale, composta di un Presidente e di due Membri Scrutatori, è eletta dall'Assemblea a maggioranza semplice con votazione palese ed entra immediatamente in carica.

La Commissione elettorale designa al suo interno un Segretario incaricato di redigere i verbali delle operazioni di voto.

### 7. Seggi e Schede elettorali

Le schede devono essere consegnate nella sede del seggio ad un Membro della Commissione elettorale, che le immette nell'urna dopo aver controllato la regolare appartenenza del Socio alla Fitelab per l'anno in corso.

Non più tardi di un mese prima dell'Assemblea Elettorale le schede per le votazioni vengono inviate ai Soci. La procedura seguita dovrà essere tale da garantire il ricevimento delle schede da parte di tutti i Soci in regola alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

È ammesso il voto per delega, mentre non è ammesso il voto per corrispondenza.

I soci presenti possono esprimere il voto direttamente, nell'opportuno spazio allestito all'interno del Seggio, utilizzando di norma la scheda ricevuta.

In caso di mancato possesso della scheda elettorale, ciascun Socio elettore può richiedere personalmente una nuova scheda elettorale al Presidente della Commissione elettorale il giorno delle elezioni.

La Commissione elettorale procede allo spoglio delle schede subito dopo la chiusura del seggio. La Commissione compila una lista dei votati, annotando quanti voti ciascun Socio ha ottenuto per le cariche di Presidente, Vicepresidente o di Consigliere.

Dei nomi di non Soci, così come di altri segni o scritture, non si tiene conto, ma ciò non invalida il voto chiaramente espresso sulla riga prevista per altra persona che risulti Socio.

Ove non risulti alcuna inequivocabile indicazione di voto, la scheda viene dichiarata nulla.

In ogni caso il voto va attribuito alle persone, e quindi è possibile votare nominativi di elenchi diversi o anche singoli Soci non inclusi nei suddetti elenchi. Gli elenchi di cui sopra devono pervenire al Presidente almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea dei soci.

Il Presidente ne cura la pubblicazione nella Stampa dell'Associazione e l'affissione nei locali dove si svolgono le votazioni.

La scheda è unica e reca l'indicazione di tutte le cariche da eleggersi, e cioè Presidente, Vicepresidente e Consiglieri; per l'elezione dei Consiglieri non si possono esprimere più di quattro preferenze.

Sulle schede deve essere indicato di norma il nome e cognome di ciascun Socio votato affinché in caso di omonimia il Socio votato sia identificato con sicurezza.

Al termine dello spoglio e della compilazione della lista dei votati, il Presidente della Commissione elettorale proclama gli eletti e ne dà comunicazione.

I risultati elettorali verranno pubblicati sul sito internet entro un mese dalla data dello svolgimento delle operazioni elettorali.

### 8. Compiti del Presidente Nazionale

Per quanto attiene ai compiti del Presidente Nazionale, si fa riferimento allo Statuto Regionale, così pure per tutto il Consiglio Direttivo eletto.

### 9. Compiti del Presidente Regionale

Per quanto attiene ai compiti del Presidente Regionale, si fa riferimento allo Statuto Regionale.

Va altresì ricordato che il Presidente Regionale è per diritto l'Associato che parteciperà all'Assemblea degli Associati a livello Nazionale che avranno i compiti previsti dall'art. 16 e 17 dello Statuto Nazionale.

*Mario Lucchetti*

*[Signature]*



IO SOTTOSCRITTO NOTAIO CERTIFICO CHE QUESTA COPIA -  
COMPOSTA DI 15 FOGLI - È CONFORME ALL'ORIGINALE  
FIRMATO A NORMA DI LEGGE.  
ROMA, 7 DICEMBRE 2012

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'M M' followed by a long horizontal stroke.